



A.N.L.A. / Onlus
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO APPROVATO DAL
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
DELL'1-2 DICEMBRE 2023**

E DALL'ASSEMBLEA DEL 31 MAGGIO 2024

Sommario

Premessa	3
Art.1 – Associati ANLA	3
Art. 2 – Diritti e doveri degli Associati	3
Art. 3 – Volontari	4
Art. 4 – Presidenti regionali e/o Inter-regionali	4
Art. 5 – Consigli regionali e/o Inter-regionali	5
Art. 6 – Comitati provinciali, presidenti provinciali, fiduciari provinciali	5
Art. 7 – Procedure elettive	6
Art. 8 – Assemblea nazionale	6
Art. 9 - Formazione dell'assemblea nazionale	7
Art. 10 - Sistema di voto nell'assemblea nazionale	8
Art. 11 - Rinnovo cariche	8
Art.12 – Commissione verifica poteri	8
Art. 13 – Ufficio di presidenza dell'assemblea nazionale	8
Art. 14 – Il Presidente dell'assemblea nazionale	9
Art. 15 – Votazioni in assemblea nazionale	9
Art. 16 – Verbale dell'assemblea nazionale	9
Art. 17 – Funzionamento del consiglio direttivo nazionale	10

Premessa

Il presente Regolamento fa riferimento allo Statuto della "Associazione Nazionale Lavoratori Anziani", o più brevemente "A.N.L.A.", di seguito "ANLA".

Con il termine "presidenza nazionale ANLA" si indica l'attività ordinaria del presidente nazionale e dell'ufficio ANLA.

Ogni comunicazione ufficiale fra i differenti componenti della struttura ANLA a qualsiasi livello e la presidenza nazionale avviene unicamente tramite l'indirizzo e-mail info@anla.it ovvero quello che sarà individuato a tal scopo dalla presidenza nazionale.

Art.1 – Associati ANLA

1. Sono i soggetti previsti all'art. 7 dello Statuto.
2. La domanda di associazione all'ANLA sarà presentata al più vicino punto di rappresentanza locale di ANLA che, dopo un primo esame della richiesta, provvederà a trasmettere la documentazione alla presidenza nazionale. Dove non risulti costituita alcuna rappresentanza locale, la domanda sarà inoltrata direttamente alla presidenza nazionale ANLA. Può anche far da tramite un gruppo di prossimità che potrebbe agevolare l'aggregazione e l'integrazione nel gruppo territoriale regionale.
3. Il nuovo tesserato contestualmente all'iscrizione provvederà a versare all'ANLA la quota associativa secondo quanto stabilito per l'anno in corso dal consiglio nazionale direttivo.
4. L'organizzazione regionale dell'ANLA raggruppa in un gruppo territoriale regionale i tesserati ANLA non facenti parte di gruppi o associazioni o facenti parte di gruppi con meno di 10 tesserati ANLA.
5. Il numero minimo di associati per dar vita a un gruppo è di 10 unità.
6. Gli associati appartenenti ai gruppi territoriali e gli enti affiliati verseranno direttamente all'ANLA le quote di tesseramento dei soci di competenza secondo le modalità indicate dal consiglio nazionale direttivo.
7. Gli associati affiliati aderiscono ad ANLA solo come ente nella sua totalità e non con i singoli loro componenti. Di conseguenza hanno diritto nelle Assemblee ANLA ad un unico voto ciascuno, espresso come ente, e non possono portare deleghe. Di norma non usufruiscono delle convenzioni ANLA, ricevono una sola copia di ogni numero del periodico Esperienza. La quota di affiliazione degli associati affiliati è calcolata in funzione della loro consistenza numerica secondo le modalità indicate dal consiglio nazionale direttivo.

Art. 2 – Diritti e doveri degli associati

1. Come richiamato dall'art. 8 dello statuto, ogni associato per partecipare alla vita associativa di ANLA deve essere in regola con le norme di tesseramento stabilite per l'anno associativo in corso dal consiglio nazionale direttivo.

Art. 3 – Volontari

1. Il ruolo dei volontari è definito all'art. 9 dello Statuto.
2. Al volontario potranno essere rimborsate da ANLA soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati rimborsi forfettari. Le spese dei volontari potranno essere oggetto di rimborso se rientrano nell'ambito di un progetto, presentato e approvato dalla presidenza nazionale, documentate e preventivamente autorizzate dall'organo amministrativo di ANLA che poi procederà all'erogazione.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi di legge purché non si superi l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. I limiti saranno automaticamente aggiornati in caso di modifiche normative.

Art. 4 – Presidenti regionali e/o inter-regionali

1. L'assemblea ordinaria ratifica la nomina dei presidenti regionali/interregionali proposta dal presidente nazionale. Il mandato dei presidenti regionali/interregionali ha la stessa durata temporale di quello dei consiglieri nazionali e del presidente nazionale e si conclude con gli appuntamenti elettorali associativi dell'Associazione indipendentemente dalla data in cui hanno assunto l'incarico.
2. Il presidente nazionale sceglie il presidente regionale/interregionale fra i candidati residenti in quella regione proposti dal consiglio regionale se presente. Diversamente il presidente nazionale sceglie il presidente regionale o interregionale fra i candidati all'assemblea nazionale residenti in quella data regione. Se non vi sono candidati residenti in quel dato territorio, il presidente nazionale può proporre al consiglio direttivo nazionale il commissariamento di quel dato territorio in conformità all'art. 21.4 (b) dello Statuto. Il presidente nazionale, se non ritiene sussistano le condizioni per l'operatività in una data regione del relativo consiglio regionale, non procede alla determinazione del presidente regionale di quel dato territorio ed il relativo consiglio regionale non è operativo
3. Il presidente nazionale può nominare durante il suo mandato nuovi presidenti regionali/interregionali in caso di dimissioni, rinuncia, deposizione o impedimento grave di Presidenti regionali in carica (art. 21 dello Statuto).
4. I presidenti regionali/interregionali presiedono il consiglio regionale/interregionale di competenza.
5. Il presidente regionale/interregionale organizza, per il suo territorio di competenza e di concerto con la presidenza nazionale, le procedure elettive degli iscritti in vista delle votazioni.
6. In caso di breve assenza o impedimento temporaneo del presidente regionale, le sue funzioni vengono svolte dal vice presidente regionale.
7. E' facoltà del presidente nazionale proporre all'assemblea nazionale elettiva l'accorpamento di più regioni prive di presidenza regionale autonoma sotto un'unica presidenza regionale. In tal caso il presidente regionale è da intendersi come presidente interregionale ed ha le stesse prerogative del presidente regionale.

Art. 5 – Consigli regionali e/o inter-regionali

1. I consigli regionali sono composti da: presidente regionale, presidenti del consiglio provinciale (se esistono), fiduciari provinciali (se esistono), consiglieri regionali eletti, consiglieri nazionali residenti nella regione di competenza, presidenti dei gruppi aziendali con almeno 50 associati ciascuno, delegati all'assemblea nazionale residenti nella regione di competenza,
2. I ruoli del consiglio regionale e del suo presidente nel nuovo assetto istituzionale richiedono capacità di organizzazione, di progetto e di relazione. I compiti e le competenze dei consigli regionali sono indicati nello Statuto all'art.27.
3. In coerenza con il comma 4.7, è facoltà del presidente nazionale proporre l'accorpamento di più regioni prive di presidenza regionale autonoma sotto un'unica presidenza regionale. In tal caso il consiglio regionale è da intendersi come consiglio interregionale ed ha le stesse prerogative del consiglio regionale.

Art. 6 – Comitati provinciali, presidenti provinciali, fiduciari provinciali

1. I compiti e le competenze del comitato provinciale sono indicati nell'art. 28 dello statuto.
2. Il comitato provinciale, la cui costituzione è facoltativa e avviene su iniziativa del presidente regionale di competenza con l'accordo della presidenza nazionale, può sussistere se nella provincia di competenza sono presenti almeno tre gruppi di Associati.
3. Il presidente del comitato provinciale è scelto dal presidente regionale, in accordo con il presidente nazionale, su proposta dei gruppi aziendali e territoriali presenti.
4. Le cariche del presidente e dei consiglieri del comitato provinciale hanno un mandato di quattro anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
5. I compiti del presidente e del comitato provinciale sono indicati dall'art. 28 dello statuto ed in particolare, sempre d'intesa con il presidente regionale, il presidente e il comitato provinciale si impegnano a: incrementare il numero di associati ad ANLA; rappresentare l'associazione nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, enti, associazioni, del panorama sociale, culturale, lavorativo del territorio in cui si trova ad operare; interagire con il territorio, in accordo con la presidenza nazionale e regionale, anche mediante iniziative culturali e di sostegno atte a favorire sul territorio forme di promozione come premi di laurea o diploma o simili a favore di Associati ANLA, promuovendo attività di carattere sociale, turistico, ricreativo, culturale, assistenziale etc etc e incentivando attività di volontariato locale; predisporre a tempo opportuno il rendiconto inviandolo al presidente regionale.
6. Il presidente regionale, con l'accordo del presidente nazionale, può nominare in un dato territorio provinciale, dove non sussistano le condizioni previste per la creazione di un comitato provinciale, e se necessario, un fiduciario provinciale.
7. Il presidente provinciale o il fiduciario provinciale collabora con il presidente regionale attuando nel territorio di competenza le indicazioni formulate dalla presidenza nazionale e da quella regionale.

Art. 7 – Procedure elettive

1. Nel percorso che porterà alla celebrazione dell'assemblea elettiva nazionale, le operazioni di nomina dei delegati nazionali e dei consiglieri regionali si attuano nella più ampia consultazione possibile.
2. Partecipano alle votazioni per l'elezione dei delegati all'assemblea tutti i tesserati in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea e che non abbiano dato indicazione di uscita dall'associazione, a livello personale e/o di gruppo, in conformità all'art. 7.5 dello statuto.
3. Il presidente nazionale indice le elezioni, su base nazionale, che portano alla formazione dell'assemblea nazionale. I delegati eletti restano in carica per tutto il mandato associativo pari a 4 anni. Il numero di delegati eletti è proporzionale al numero di tesserati associati: uno ogni duecentocinquanta, approssimato per eccesso.
4. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato sul sito dell'associazione e nel primo numero utile di Esperienza.
5. Le elezioni all'assemblea potranno tenersi per referendum con scheda cartacea distribuita con il periodico Esperienza e/o con mezzi telematici individuati di volta in volta dalla presidenza nazionale e il voto potrà essere espresso tramite scheda cartacea e/o digitale ovvero con altro mezzo previsto dalla legge che renda possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. I candidati più votati per regione di residenza, anche se non eletti delegati, compongono il consiglio regionale di quella data regione, se sussistono le condizioni perché tale organo sia operativo. Il loro numero in ogni regione è pari a un consigliere regionale ogni centoventicinque tesserati associati residenti in quella data regione.
7. Nel caso si decida di formare un consiglio provinciale, i consiglieri provinciali sono determinati in analogia con il comma 7.6 con l'avvertenza che il numero di consiglieri provinciali è pari a uno ogni cinquanta tesserati iscritti.
8. Le candidature agli organi di ANLA devono giungere alla presidenza nazionale tramite PEC o lettera raccomandata entro 60 giorni dalle votazioni. Ciascun candidato dovrà allegare alla propria candidatura pena esclusione della stessa l'autocertificazione relativa alla propria onorabilità. Sarà compito della presidenza nazionale accertare la validità delle candidature pervenute e compilare le relative liste elettorali.
9. Le liste elettorali saranno pubblicate sul sito istituzionale di ANLA e sul periodico Esperienza.
10. Ogni regione sarà rappresentata da un numero di delegati stabilito in proporzione al numero di associati in riferimento al comma 7.2.

Art. 8 – Assemblea nazionale

1. E' l'organo supremo dell'associazione (art.13 dello statuto) con le competenze previste all'art.14 dello statuto.
2. Il presidente nazionale all'atto della convocazione dell'assemblea stabilisce l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.
3. Nella convocazione formale, da inviare agli associati con diritto al voto almeno 15 giorni

prima dell'adunanza, deve essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non dovesse risultare regolarmente costituita. Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci un intervallo di almeno 24 ore.

4. Le convocazioni dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, sono effettuate mediante lettera contenente l'ordine del giorno e spedita a ciascun avente diritto a farne parte a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
5. Nel caso di convocazione dell'assemblea elettiva la convocazione formale deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'adunanza per permettere il regolare svolgimento degli adempimenti previsti.
6. L'assemblea può essere di due tipi:
 - a). Assemblea ordinaria o ordinaria elettiva con le competenze previste all'art.14.1 dello statuto;
 - b). Assemblea straordinaria con le competenze previste all'art. 14.2 dello statuto.
7. L'assemblea ordinaria può essere convocata anche per referendum per l'esame e la deliberazione di uno o più specifici punti previsti all'ordine del giorno. In tal caso:
 - a). la convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC, che precisa la motivazione della deliberazione per referendum, la proposta da votare e dovrà contenere l'apposita scheda di votazione.
 - b). l'assemblea è valida con le risposte di almeno un decimo degli associati.

Art. 9 - Formazione dell'assemblea nazionale

- 1 L'assemblea nazionale è costituita da delegati eletti dagli associati iscritti ad ANLA.
- 2 I delegati all'assemblea nazionale sono designati in base alle procedure elettive regionali indicate all'art. 7 del presente regolamento.
- 3 I delegati designati a partecipare alle assemblee nazionali restano tali per tutto il mandato sociale in corso salvo i casi in cui cessino per qualunque motivo di essere associati. In tal caso subentra, se presente, il primo dei non eletti.
- 4 Il presidente nazionale rende noto la data e il luogo dell'assemblea elettiva che dovrà rinnovare le cariche sociali e, alla luce dei precedenti commi, il numero di delegati eleggibili all'assemblea nazionale.
- 5 Il numero di iscritti totale ad ANLA a cui fare riferimento è di norma quello degli associati in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea e che non abbiano dato indicazione di uscita dall'associazione, a livello personale e/o di gruppo di appartenenza, in conformità all'art. 7.5 dello statuto.

Art. 10 - Sistema di voto nell'assemblea nazionale

1. Ogni delegato regionale presente all'assemblea nazionale esprime un voto.
2. Ogni delegato può portare all'accreditamento un massimo di una (1) delega.
3. La votazione di norma avviene con voto palese, salvo diversa esplicita indicazione del presidente dell'assemblea nazionale.
4. Gli associati affiliati non possono portare deleghe.

Art. 11 - Rinnovo delle cariche

1. L'assemblea nazionale ordinaria elettiva viene indetta ogni quattro (4) anni, alla scadenza del mandato degli organi dell'ANLA. Il presidente nazionale propone al consiglio direttivo nazionale, che nel merito adoterà specifica deliberazione, la data di svolgimento delle votazioni e dell'assemblea nazionale e, nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto nazionale, il numero di consiglieri che dovranno essere eletti.
2. Nelle assemblee nazionali elettive, i componenti l'ufficio di presidenza dell'assemblea e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche nazionali.
3. La lista nominativa dei candidati dovrà essere esposta nei locali dove si svolge l'assemblea elettiva. In sede di assemblea elettiva i candidati alle cariche elettive hanno diritto di intervento.
4. Il presidente nazionale di ANLA è eletto dall'assemblea nazionale elettiva fra i candidati a tale carica ed entra a far parte, di diritto, del consiglio nazionale direttivo.

Art.12 – Commissione verifica poteri

1. Il consiglio nazionale direttivo, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, nomina la commissione verifica poteri chiamando a farne parte tre (3) tesserati ANLA.
2. La commissione entra in funzione prima dell'ora prevista per la prima convocazione.
3. In occasione di assemblee elettive la commissione assiste l'ufficio di presidenza dell'assemblea e gli scrutatori.
4. Nelle assemblee elettive i componenti la commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche.
5. In particolare la commissione verifica poteri, quale organo permanente dell'assemblea, controlla la regolarità del diritto al voto dei delegati eletti, delle deleghe loro affidate e degli affiliati presenti in assemblea.
6. Al termine dei lavori la commissione redige un verbale conclusivo.

Art. 13 – Ufficio di presidenza dell'assemblea nazionale

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'assemblea, la commissione verifica poteri, esaminata la validità delle deleghe al voto di tutti i rappresentanti presenti all'ora indicata nell'atto di convocazione, accerta il numero dei diritti di voto costituiti e, in relazione alle prescrizioni statutarie, comunica ufficialmente con un verbale al presidente nazionale la costituzione o meno dell'assemblea.
2. Se l'assemblea è validamente costituita, il presidente nazionale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della commissione verifica poteri, dichiara aperta l'assemblea e ne assume temporaneamente la presidenza coadiuvato dal direttore generale o da un suo incaricato, dà lettura della composizione dell'assemblea ed invita gli aventi diritto di voto ad eleggere l'ufficio di presidenza dell'assemblea anche per acclamazione.
3. L'ufficio di presidenza dell'assemblea è costituito dal presidente, che può anche essere persona non componente la stessa assemblea, da un vice presidente avente il compito di sostituirlo in

caso di assenza, e da un segretario che è il direttore generale. Nel caso di impossibilità del direttore generale, il segretario viene eletto dall'assemblea.

4. L'assemblea procederà inoltre alla nomina di almeno due scrutatori.
5. Nelle assemblee elettive i componenti l'ufficio di presidenza e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche nazionali dell'ANLA.

Art. 14 – Il presidente dell'assemblea nazionale

1. Il presidente dell'assemblea:
 - a). dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b). ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'assemblea. Sono considerate norme regolanti l'assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - c). regola l'ordine e la durata degli interventi in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d). determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito all' art.13 del presente regolamento;
 - e). dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'assemblea;
 - f). dichiara chiusa l'assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g). controlla la rispondente stesura del verbale dell'assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 15 – Votazioni in assemblea nazionale

1. Le votazioni si svolgono, se non deciso diversamente dal presidente dell'assemblea nazionale che ha facoltà di proporre il metodo migliore per far svolgere la votazione, a scrutinio palese.
2. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del presidente dell'assemblea.
3. In caso di contrasto circa la validità di espressione di un voto, il presidente dell'assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
4. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla presidenza dell'assemblea e risolta entro la chiusura dell'assemblea elettiva.
5. Il presidente dell'assemblea, esaurite le operazioni di scrutinio, comunica i risultati all'assemblea e, nel caso di assemblea elettiva, procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 16 – Verbale dell'assemblea nazionale

1. I verbali delle assemblee statutarie devono essere redatti da un notaio il quale provvederà agli adempimenti di legge.
2. Tutti i verbali devono essere trascritti e registrati sull'apposito registro dei verbali delle assemblee depositati presso la sede sociale ANLA.

Art. 17 – Funzionamento del consiglio nazionale direttivo

1 Gli articoli 18, 19 e 20 dello statuto normano poteri, compiti e operatività del consiglio nazionale direttivo. In particolare:

- a). l'ordine del giorno delle riunioni è compilato dal presidente nazionale;
- b). l'avviso di convocazione del consiglio nazionale, che contiene l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data di riunione a mezzo e-mail o posta elettronica certificata PEC;
- c). in caso di particolare urgenza, il presidente può convocare il consiglio nazionale anche a mezzo telegramma o e-mail non meno di 5 giorni dalla data della riunione. Perché la convocazione sia valida è necessario che tutti i consiglieri confermino di averla ricevuta;
- d). sono ammesse riunioni di consiglio in video conferenza o in audio conferenza. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente;
- e). il consiglio nazionale direttivo è validamente costituito quando siano presenti il presidente e almeno la metà dei consiglieri;
- f). le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta;
- g). il presidente può invitare a partecipare al consiglio esperti su specifiche tematiche o rappresentanti di organizzazioni od enti che condividono i principi dell'ANLA. Possono intervenire sui punti all'ordine del giorno che trattano le materie di competenza ma non hanno diritto di voto;
- h). il consigliere che per almeno tre riunioni consecutive del consiglio sia assente ingiustificato, decade dall'incarico e può essere sostituito dal primo dei non eletti. Tale sostituzione non è automatica ed è rimandata al consiglio nazionale direttivo;
- i). è facoltà del presidente proporre al consiglio nazionale direttivo il commissariamento di un organo territoriale dell'ANLA che manifesti un comportamento non conforme allo spirito o alle direttive dell'ANLA.
- l). Il verbale del consiglio nazionale direttivo, redatto a cura del direttore generale come resoconto sintetico della seduta, può essere approvato nella seduta consiliare immediatamente successiva ma questo non è in nessun modo correlato all'entrata in vigore delle delibere approvate dal consiglio che si intendono in vigore fin dalla loro approvazione.

***Presidenza Nazionale Anla
Via Sallustiana, 23 - 00187 Roma
tel. 06-86321128 fax 06-86322076
e-mail: info@anla.it - anlacert@pec.anla.it
www.anla.it***